



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino*

*AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali  
(Piazza del Popolo, n. 40 - 61121 Pesaro)*

Prot. n. 13074/2012/PA15-005/Area II

Pesaro, 21 giugno 2012

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

*E, per conoscenza,*  
AI SIGG. UFFICIALI ELETTORALI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

OGGETTO: Cancellazione dall'albo dei presidenti di seggio (art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53) - Nuove iscrizioni.

Nell'ambito del procedimento elettorale, le operazioni degli uffici elettorali di sezione costituiscono una fase di particolare delicatezza, per la complessità di alcuni adempimenti (riscontro dei votanti, scrutinio, verbalizzazione dei voti espressi), soprattutto in caso di contemporaneo svolgimento di diverse consultazioni, e per l'inevitabile ricaduta che eventuali errori o inesattezze possono avere sulla proclamazione dei risultati.

Pertanto, al fine di assicurare la piena funzionalità del procedimento elettorale, si manifesta l'evidente ed imprescindibile necessità di mantenere iscritti nell'albo dei presidenti di seggio solo di coloro che siano risultati idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, chi è incorso in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990 n. 53.

A tal proposito e con particolare riferimento alla lettera e) del suddetto art. 1, comma 4, si ritiene che possano considerarsi "gravi inadempienze" non solo i casi di mancato completamento dello scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione del verbale del seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni stesse nonché l'inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

Si invitano, pertanto, le SS.LL., a sensibilizzare, come di consueto, i presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati ai seggi, affinché, ove non abbiano già provveduto, segnalino



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino*

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali  
(Piazza del Popolo, n. 40 - 61121 Pesaro)

puntualmente alla cancelleria della Corte d'Appello, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tutti i nominativi dei presidenti di seggio da depennare dall'albo per le cause contemplate dal citato art. 1, comma 4, della legge n. 53/90.

Per quanto concerne le proposte di nuove iscrizioni, si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare i nominativi di cittadini che risultino in grado di ricoprire tale delicato incarico per avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore o per essersi distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile, per notevoli doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio.

Tali adempimenti – pur nel doveroso rispetto delle autonome valutazioni e determinazioni degli organi giudiziari competenti all'adozione dei provvedimenti inerenti alla tenuta dell'albo – si ritengono strettamente necessari ad assicurare la regolarità delle prossime consultazioni elettorali.

IL PREFETTO  
VISCONTI

A